

2729

fr

0

13 giugno 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Sicurezza
Sezione Navigazione
3003 Berna

trasmessa per email:
revisionbsv@bav.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 aprile 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Facciamo innanzitutto presente che di principio siamo favorevoli alle modifiche proposte.

Art. 16 cpv. 2 bis

Il termine "specchio" (lett. c) va completato con l'aggiunta "di poppa".

L'estensione delle eccezioni all'obbligo di essere provvisti di contrassegni è dovuta all'utilizzo intensivo dei cosiddetti piccoli canotti sui fiumi, come l'Aare, la Limmat o il Reuss (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 2, ad art. 16 cpv. 2 bis).

In Ticino la problematica è completamente diversa, dal momento che la navigazione è per lo più sui laghi e non sui fiumi.

L'applicazione di queste norme creerebbe grosse difficoltà, ad esempio qualora le società di vela decidessero di non più contrassegnare i molti natanti di tipo "laser" di cui sono dotate.

Per questo motivo proponiamo di limitare questa eccezione alla navigazione sui fiumi.

Art. 30 – marginale

Correzione formale: Battelli di servizio.

Art. 40a cpv. 1

In questo capoverso, come in diversi altri (e così pure negli articoli di riferimento della legge), si parla di “chiunque conduca un natante o partecipi alla sua conduzione”.

Il concetto “partecipi alla sua conduzione” è troppo vago e necessita di un’adeguata precisazione. Detto in altro modo si tratta di definire quali operazioni possono venir considerate come partecipazione alla conduzione.

Art. 40a cpv. 5

Con l’introduzione di queste norme relative all’incapacità di condurre per alcool o stupefacenti, si è spesso fatto riferimento alla necessità di riprodurre la situazione vigente nell’ambito della circolazione stradale, così da aumentare il livello di sicurezza sui laghi.

Questo principio è da noi sostenuto.

A nostro parere però il contenuto del cpv. 5 (con la non applicazione del divieto di condurre sotto l’influsso di alcool e stupefacenti ai natanti di piccole dimensioni quali le imbarcazioni da spiaggia, le canoe, le tavole a vela, i kite surf e i canotti fino a 4 metri) contraddice questo principio.

Ne proponiamo quindi lo stralcio.

Come soluzione di compromesso per tenere in considerazione i citati “minori rischi” legati all’utilizzo di questi natanti, si potrebbero prevedere valori limite diversi.

Ulteriori osservazioni

Approfittiamo dell’occasione per sottoporvi le seguenti ulteriori proposte, su temi non contemplati nella procedura di consultazione.

Art. 3

L’attuale testo prevede che nessun battello isolato o convoglio rimorchiato/spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.

Questa norma, logica in sé, crea grossi problemi pratici ai cantieri nautici, in particolare all’inizio e alla fine della stagione.

Si propone quindi di codificare un’eccezione per i cantieri nautici.

Art. 77

I nuotatori che escono dalla zona rivierasca interna (150 metri) non possono essere supportati da imbarcazioni da spiaggia o simili (art. 42).

Questo modo di agire è sicuramente rispettoso della vigente base legale, ma rappresenta una chiara diminuzione del grado di sicurezza per il nuotatore.

Vi invitiamo quindi a voler valutare l’introduzione di una norma che riduca questo rischio, quale ad esempio l’obbligo per chi abbandona la zona rivierasca interna di avere con sé una boa gonfiabile (o simile) chiaramente visibile.

Vi ringraziamo per la disponibilità con cui vorrete esaminare le nostre osservazioni e vi porgiamo, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zalli

Il Cancelliere:



Arnaldo Cocuri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.